

DECRETO 7 dicembre 2017

Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018)

Roberto Giomini

Veterinario l.p.

Contesto attuale delle produzioni zootecniche

Normative vigente

- Pacchetto igiene
- Condizionalità
- Reg. UE 429/16
- Reg. UE 625/17
- Ricetta elettronica
- Mod. 4 informatizzato (ICA)

Situazione attuale

- Globalizzazione delle merci: competizione
- Movimentazione persone, animali e cambiamenti climatici: aumento e nuovi rischi sanitari
- Nuove richieste del consumatore: adeguamento agli standard richiesti
- Prezzo dei prodotti: necessità e possibilità di accrescere il valore aggiunto

Parole chiave

Consumatore: al centro dell'intero quadro normativo. Condiziona le regole del mercato con richieste rivolte alla qualità e salubrità dei prodotti (per es. ricchi in sostanze antiossidanti, o antibiotic free, ecc.), salute e benessere degli animali, sostenibilità ambientale

OSA: RESPONSABILE UNICO della qualità delle produzioni immesse sul mercato le cui regole di competizione sono quelle precedentemente citate.

Controlli ufficiali: servono a valutare il rispetto delle norme di riferimento della produzione primaria (OBBLIGATORIO) e il diritto delle aziende produttive ad avere accesso ai fondi europei (PAC e PSR)

Supporti: tecnici ed economici

Veterinario aziendale: ruolo del VA come consulente. FACOLTATIVO

Condizionalità: PAC e PSR. La Pac si ottiene con il rispetto dei CGO (criteri di gestione obbligatori) e sono fondi erogati direttamente dalla UE. I Psr finanziano le aziende in funzione degli indirizzi produttivi delle diverse Regioni e sono perciò maggiormente mirati ad obiettivi specifici. Per molte misure, l'accesso ai finanziamenti è condizionato dall'adozione di

Basi normative:

- Reg. UE 429/16

stabilisce le norme per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmissibili agli animali ed all'uomo. Il rapporto tra il benessere e la salute degli animali, tra la salute animale e quella umana e quanto entrambi siano determinate da una buona qualità dell'ambiente*. Assimila la AMR alle zoonosi, occupandosi inoltre di stilare un nuovo elenco di malattie soggette a denuncia, superando il vecchio Reg. di P.V. del 1954.

- Reg. UE 625/17

riguarda il sistema dei controlli ufficiali, in qualche modo unificando concetti espressi in varie norme nel “pacchetto igiene” ed estende il controllo ufficiale ai fitosanitari ed alle corrette prassi agronomiche. Introduce inoltre la definizione dei motivi della riservatezza degli esiti dei controlli ufficiali e la possibilità e modalità di contestazione dell'attività di controllo da parte dell'Operatore.

modalità e frequenza dei controlli in funzione della valutazione di rischio.

A PAGAMENTO!!!

- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”, che istituisce, all’articolo 12, la Banca Dati Nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche;
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli operatori del settore alimentare di informativa e di collaborazione nei confronti delle autorità competenti; (tracciabilità e gestione del rischio)

il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che prevede che gli operatori del settore alimentare (OSA) che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato I, parte A, punto III: "Tenuta delle registrazioni", punti 7, 8 e 10, riguardanti:

- l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli e di mettere a disposizione delle autorità competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni, a richiesta;
- le informazioni che devono registrare gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale;
- la possibilità per gli operatori del settore alimentare di farsi assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le quali i veterinari;

il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, Sezione III, che prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati, tra cui anche "il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza";

il Regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 3, che prevede l'obbligo per le autorità competenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in base alla valutazione del rischio, tenendo conto tra l'altro dell'affidabilità dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi di autocontrollo, e l'articolo 27, paragrafo 6, che prevede che gli Stati membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o ridurre l'importo delle tariffe per i controlli a carico degli operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità attuati dagli stessi operatori nei propri stabilimenti;

Viene sostituito dal Reg. UE 625/17 che rafforza i concetti

il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali, che all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 15 disciplina le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari;

il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" ed, in particolare, l'articolo 2 che individua le autorità competenti;

l'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano", che prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- è definito, avvalendosi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza;
- sono definiti gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale;
- sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità ed i relativi requisiti professionali e di specifica formazione del veterinario aziendale, che devono essere correlati all'attività da svolgere;

l'articolo 102 del Regolamento UE 429/2016 che, al paragrafo 4, prevede la possibilità per gli operatori di essere esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune delle informazioni riportate al paragrafo 1, qualora l'operatore interessato: a) abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 109 e la base dati contenga già tali informazioni; b) disponga delle informazioni aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata; (anagrafe, misure biosicurezza, dati mortalità, esiti visite sorveglianza art.25, trattamenti, ecc.)

il Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”), con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- articolo 10: *Responsabilità per la sanità animale e misure di biosicurezza*, che prevede che l'applicazione delle misure di biosicurezza è sotto la responsabilità diretta dell'operatore, assieme all'uso prudente e responsabile del farmaco veterinario e delle buone pratiche di allevamento;
- articolo 24: *Obbligo di sorveglianza degli operatori*;
- articolo 25: *Visite veterinarie per la salute animale*, che introduce l'obbligo per tutti gli operatori di sottoporre a visita veterinaria gli stabilimenti di cui hanno la responsabilità in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione;
- articolo 26: *Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente*, paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno, che l'autorità competente si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale in conformità rispettivamente agli articoli 24 e 25;

Chi è il Veterinario Aziendale

- Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 è un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale.
- ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 (mis. Transitorie), comma 2 (entro 12 mesi dall'incarico)
- non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi
- non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

Cosa fa il Veterinario Aziendale

- fornisce informazioni ed assistenza all'operatore affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di bio-sicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi
- assicura il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana (fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore)
- offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
- fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;
- offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali;

Cosa fa il Veterinario Aziendale

- assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie
- fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.
- Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale opera, all'attività sanitaria svolta, agli accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti così come schematizzati nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per la messa a disposizione di tali informazioni.
- Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani

Responsabilità del Veterinario Aziendale

Il veterinario aziendale è responsabile della verifica e della corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1.

Ovvero

quelle in materia di sanità e benessere animale e, ove codificate, di biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio controllo che l'operatore è tenuto a comunicare al veterinario aziendale (art. 5)

Rete di sorveglianza epidemiologica

Ai sensi della normativa vigente, quindi fanno parte del sistema :

- gli allevamenti, impianti e laboratori accreditati

- il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile

- il veterinario ufficiale e il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio

- il veterinario aziendale

- gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

- la banca dati dell'anagrafe zootecnica

- il Ministero della Salute e le Regioni e P.A. in quanto autorità competenti

Sorveglianza epidemiologica

Uso dell'epidemiologia per
Individuare, pianificare, gestire e valutare
servizi per la gestione dello stato di salute
di una popolazione/gruppo

Obiettivi



Prevenzione

Controllo

Eradicazione

Da dove partire?

Buone pratiche veterinarie

Descrivere impianti e procedure

Individuare i punti critici: analisi e gestione del rischio

Rilevare la qualità delle produzioni

Valutare i parametri di benessere animale: conoscere a fondo la specie allevata

Applicare le norme di biosicurezza: tenere conto dei fattori ambientali

Rilevare le patologie

Effettuare accertamenti diagnostici

Adottare protocolli terapeutici: scorte

Indicare nuove procedure

Verificare esito delle misure

Formazione del personale: tenere conto della loro cultura d'origine


Principali linee di attività

- Tracciabilità (manuale)
- Autocontrollo- management (manuale buone prassi igieniche)
Corretta prassi agronomica
- Alimentazione
- Gestione della riproduzione
- Sanità animale: clinica ed epidemiologia
- Gestione del farmaco
- Benessere animale
- Qualità produzioni
- Sostenibilità delle produzioni

Manuale di Tracciabilità

Si compone di una serie di moduli (o registri):

- 1. Registro del Pascolo;
- 2. Registro delle Produzioni Aziendali;
- 3. Registro degli Acquisti;
- 4. Registro dei Fornitori;
- 5. Registro dei Clienti;
- 6. Registro di Disinfestazione e Derattizzazione;



Manuale di corretta prassi igienica

- **Azienda:** proprietario, indirizzo, cod. Az., num. registrazione, partita IVA, specie allevata, numero animali, veterinario aziendale, agronomo, iscrizione all'Ass. Allevatori, ecc.
- **Conduzione:** personale addetto alle diverse mansioni: organigramma
- **Situazione fondiaria:** terreni di proprietà, in affitto ecc..
- **Strutture:** planimetria, stalla, sala mungitura, sala latte, vitellaia, stoccaggio alimenti, magazzini, uffici ecc..
- **Anagrafe:** responsabile, materiali e strumenti
- **Alimentazione:** approvvigionamento, tecnologia utilizzata, modalità di somministrazione, procedure di distribuzione, ecc
- **Mungitura:** modalità e pratiche igienico-sanitarie, elenco animali in mungitura, lavaggio impianto, tank, ecc.
- **Lettiera:** tipologia e gestione;
- **Vitellaia:** benessere, anagrafe, gestione alimentazione, tipo di stabulazione, pratiche profilattiche, ecc.;
- **Gestione della riproduzione:** registrazione. parti, f.a., visite ginecologiche, ecc.
- **Gestione igienico-sanitaria:** misure di biosicurezza, protocolli di profilassi e terapia (gestione del farmaco), metodi di identificazione e segregazione animali, acc. diagnostici, analisi routinarie, ecc.

Alimentazione

- Fabbisogni
- Scelta delle derrate
- Approvvigionamento o produzione (piano agronomico)
- Stoccaggio
- Qualità delle derrate
- Razionamento
- Distribuzione

Perché occuparsi dei piani alimentari?

- Analisi del rischio sanitario degli alimenti, in funzione della gestione e stoccaggio (sviluppo di muffe, di alterazioni organolettiche, di presenza di patogeni o loro tossine)
- Verifica dello stato sanitario della mandria in funzione di una maggiore o minore incidenza di patologie legate allo stato immunitario degli animali
- Verifica dell'efficienza riproduttiva in funzione del piano alimentare
- Verifica della capacità di ingestione degli alimenti
- Verifica dei livelli produttivi di latte in funzione dei piani alimentari
- Verifica dei parametri sanitari, merceologici e reologici del latte

Scheda rilevamento sanitario

me se

Pat. metaboliche

Identificazione capi

Pat. gastro – intestinali

Tipo di patologia

Pat. muscolo – scheletriche

Accertamenti diagnostici

Pat. mammarie

Prevalenza: % di popolazione che ha una determinata malattia (infezione) in un determinato periodo

Pat. podali

Incidenza (% nuovi casi di malattia nella popolazione nel tempo dell'osservazione)

Pat. urogenitali

Tasso di incidenza (velocità con la quale si verificano nuovi casi in un determinato periodo di tempo)

Pat. infettive

Pat. parassitarie

Misure di controllo: accettabilità, riforma, protocolli vaccinali, terapeutici e revisione procedure

Pat. respiratorie

Decessi

Criteri di adozione delle misure di controllo: DIAGNOSI!!!

- Zoonosi: tutte le patologie o fattori di rischio per la salute umana che gli animali trasmettono direttamente, indirettamente o attraverso gli alimenti
- Patologia sistemica o di apparato, individuale o di massa
- Campionamenti: significatività
- Esito diagnosi: clinica e/o di laboratorio (conoscere materiali e metodi utilizzati: interpretazione)
- Protocolli terapeutici: prescrizione e registrazione, utilizzo scorte
- Misure di profilassi: dirette e/o indirette
- Eventuale revisione delle procedure

DECRETO 7 dicembre 2017

Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilit  e requisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018)

Art 4 lettera g)

Fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.

Allegato 1 lettera b)

- Dati relativi ai medicinali veterinari e alle altre cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti
- . Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
- . Durata e tipologia dei trattamenti.
- . Tempi di sospensione.
- . Residui.
- . Reazioni avverse.
- . Antimicrobico-resistenza.
- . Mancata efficacia, etc.

Come scegliamo l'antibiotico?

- Criteri clinici: indicazione terapeutica
- Eziologia: isolamento e antibiogramma
- Criteri farmacologici: farmacocinetica (capacità di raggiungere il tessuto/organo)
farmacodinamica (azione battericida o batteriostatica)

E' sufficiente? NO!

Principali classi di antibatterici

Battericidi

- Beta-lattamine (TD): penicilline
cefalosporine
- Aminoglicosidi (CD)
- Chinolonici (CD)
- Rifamicina
- Metronidazolo
- Polimixina

Batteriostatici

- Lincosamidi
- Macrolidi (TD)
- Tetracicline (TD)
- Cloramfenicolo
- Sulfamidici

Considerazioni per un uso prudente degli antibiotici

- Attivare tutte le procedure di prevenzione: misure di biosicurezza
- Limitare uso di terapie sintomatiche: fare diagnosi!!!!
- Evitare uso di antibiotici ad ampio spettro o cocktail di antibiotici
- Evitare di curare le forme croniche
- Conoscere a fondo le modalità operative dell'azienda
- Evitare abuso di antibiotici e disinfettanti
- Dotarsi di strumenti adeguati alla rilevazione dei dati aziendali
- Formare il personale addetto alle mansioni di interesse sanitario
- Adeguare l'uso e le scorte di antibiotici agli accertamenti diagnostici: protocolli terapeutici

Qualità delle produzioni: latte

- Controlli di legge: carica batterica, cell.somatiche, inibenti
- Piano straordinario controllo aflatossine
- Gestione delle non conformità: comunicazioni alla ASL, acquirente, protocollo azioni correttive e verifica efficacia
- Controllo dei parametri di qualità:
 - grasso, proteine, cloruri, punto crioscopico, lattosio, caseina, ecc.
- Urea
- Ricerca contaminanti chimici e biologici
- Aspetti realogici:
 - lattodinamografia, °SH, pH, plasmina-plasminogeno, urea, ecc.
- Ricerca patogeni

Condizionalità

Sostegno condizionato (cross-compliance)

subordina la concessione di pagamenti diretti al rispetto di disposizioni e normative: criteri di gestione obbligatori (CGO) e mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)

Corretta gestione agronomica
dei terreni

Salvaguardia dell'ambiente

- Sanità animale

- Benessere



La “ Non Conformità” a tali impegni
implica la riduzione graduale e
complessiva dei contributi diretti ai
quali gli agricoltori avrebbero
diritto: viene introdotto il criterio
di Sostenibilità, ma anche di
Competizione

Condizionalità

Check list del MinSal e Agea

9 CGO (Criteri di Gestione Obbligatori)

- Identificazione
- Malattie
- Benessere animale

Condizionalità

AGEA interlocutore unico UE per l'erogazione dei fondi europei

- l'erogazione dei fondi europei dipende dalla valutazione complessiva del nostro Paese e non delle singole Regioni. (Necessità di armonizzare le attività su tutto il territorio nazionale)
- In caso di ritardi o incongruità regionali, l'Agea ha il potere di avocare a sé le funzioni di valutazione e assegnare direttamente i fondi.

Valore della Condizionalità

Azienda Regione Lazio con 260 UBA e 120Ha

- Fondi della mis.14 (benessere animale 270 EU/UBA) 70200 EU
- Premi PAC per seminativi 45000 EU
- Tot. 115200 EU
- Valore ripartito per 200 lattazioni = 576 EU
- Produzione media 60kg = 0.064 EU/litro di latte

Perché fare il Veterinario Aziendale

Valutazioni sul futuro della nostra professione

- Possiamo relegare la nostra attività alle sole funzioni mediche
- Ignorare il contesto delle regole che governano gli scambi commerciali
- Continuare ad assecondare il modello economico degli allevamenti che insegue il prezzo delle produzioni e fa chiudere le stalle
- Ignorare l'impatto delle nuove tecnologie sulle nostre pratiche tradizionali
- Rifiutarsi di cambiare mentalità ed essere figure marginali in allevamento

Oppure

- Comprendere che il sistema produttivo in cui operiamo segue le regole di tutti gli altri
- Sviluppare competenze e progetti che aumentino il valore aggiunto delle produzioni
- Utilizzare i fondi Psr che possono finanziare le nostre attività
- Aprire al confronto con altre figure professionali
- Creazione di Service

Principali argomenti di formazione

- Riferimenti normativi di Sanità e Agricoltura
- Epidemiologia
- Principi di HACCP
- Alimentazione: gestione sanitaria degli alimenti e ricadute dei piani alimentari su salute e benessere animale
- Qualità delle produzioni

Considerazioni finali

- Le normative assegnano a tutti gli OSA le stesse regole di produzione e di accesso ai finanziamenti europei, modulando gli obblighi relativi alle registrazioni
- Il veterinario aziendale ha il compito di elevare lo stato sanitario dell'allevamento secondo i criteri della gestione del rischio
- I controlli ufficiali sono rivolti alle attività svolte in allevamento (e quindi solo indirettamente a quelle del veterinario aziendale) ed esprimono la loro valutazione attraverso la categorizzazione di rischio, in base alla quale pianificano le proprie attività e misure.

Grazie per l'attenzione